

diritto *e* **religioni**

*Supplemento
alla rivista*

1

Quaderno monografico

1929-2019
Novant'anni di rapporti tra Stato
e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni
Quaderno Monografico 1
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019
Novant'anni di rapporti
tra Stato e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo



Diritto e Religioni

Semestrale
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore
Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:
un fascicolo costa € 30,00
abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>
Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

La conformazione del diritto vaticano al diritto internazionale

GIAN PIERO MILANO

Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

Professore emerito di Diritto Ecclesiastico

Università di Roma Tor Vergata

Grazie Presidente, grazie alla Prof.ssa d'Arienzo e complimenti per questa bella iniziativa che ci ha donato tra l'altro l'opportunità di incontrare tanti illustri colleghi e tanti giovani studenti – del che mi compiaccio davvero – e grazie per averci regalato una così prestigiosa presenza e per quanto riguarda il Prof. Diddi e il sottoscritto una così prestigiosa Presidenza che davvero ci lusinga molto.

Il tema che mi è stato affidato affronta uno degli aspetti dell'ordinamento vaticano più significativi ed interessanti manifestatosi nell'ultimo decennio e che ha determinato profondi mutamenti nella legislazione penale dello Stato della Città del Vaticano, soprattutto in ambito economico-finanziario, dando vita ad un ampio processo riformatore che ha interessato anche le strutture amministrative interne dello Stato nei termini che vedremo. Le ragioni di tale recente evoluzione vanno ricercate nell'impegno della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano ad interagire con la comunità internazionale e a condividere azioni di politica legislativa adattando l'ordine giuridico interno ad una serie di modifiche normative di rilevante portata. Tutto ciò al fine di favorire i processi di pacificazione e di giustizia sociale, a partire dal contrasto alle molte forme di discriminazione, di sfruttamento e di povertà originate, tra l'altro, da un distorto uso della finanza e da predatorie pratiche mercantili. Tale processo ha preso avvio con la Legge del 1 ottobre 2008 n. LXXI, che ha rimodulato il sistema delle fonti del diritto vaticano consentendo, nei termini che mi accingo a descrivere, la progressiva assimilazione di norme e prassi condivise dalla comunità internazionale, e che ha determinato come effetto indotto la progressiva marginalizzazione della normativa italiana, che per ottanta anni aveva rappresentato il principale punto di riferimento per la legislazione vaticana.

Per meglio comprendere la portata di questa rimodulazione occorre, con un

rapido cenno, risalire alle origini della Città del Vaticano costituita come condizione di fatto e di diritto per garantire alla Santa Sede un'assoluta indipendenza e per assicurare ad essa il permanere di una «sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». In tal senso si era espresso Pio XI in un'udienza tenuta proprio nel giorno della sottoscrizione, l'11 febbraio 1929, dei Patti Lateranensi, dai quali la nuova realtà ordinamentale dello Stato della Città del Vaticano traeva la propria fisionomia. Patti destinati a regolare i reciproci rapporti con l'Italia in modo «conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti». In quell'evento Federico Cammeo, nel suo fondamentale studio del 1932 sull'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, ravvisava «il primo e l'unico caso in cui, in un sol getto, si sia data disciplina ad uno Stato assoluto e rigorosamente confessionale, pur adattando quella disciplina alle tendenze, ai bisogni, agli usi della vita moderna in tutto ciò che non contraddice ai principî fondamentali della Chiesa»¹.

Ragioni di speditezza e l'esigenza di dare alla nuova realtà istituzionale un assetto giuridico avevano suggerito in quei frangenti – ma in via suppletiva e finché non si fosse provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano – di recepire le leggi vigenti nel Regno d'Italia, purché non contrastanti con i precetti di diritto divino, né con i principi generali del diritto canonico e con le norme del Trattato e del Concordato.

Il compendio normativo italiano così recepito riguardava i Codici del Regno d'Italia: quello penale del 30 giugno 1889, il Codice Zanardelli e le leggi di modifica; il Codice di procedura penale del 27 febbraio 1913, Codice Finocchiaro Aprile; il Codice civile e il Codice di commercio del 1865. Diverso è il discorso per il Codice di procedura civile del Regno, inizialmente recepito, ma limitatamente ad alcuni procedimenti, e poi sostituito dal Codice Vaticano del 1 Maggio 1946, approvato dopo un lungo ed approfondito lavoro di una speciale commissione. Un Codice, quello di procedura civile, che riprendeva in parte istituti di impronta canonistica e come tale aveva richiesto una elaborazione tutta ecclesiale. Le uniche leggi emanate in quel contesto costitutivo, tutte promulgate con *Motu Proprio* di Pio XI del giugno 1929, riguardavano materie specifiche sulla cittadinanza e il soggiorno, sull'ordinamento amministrativo, sull'ordinamento economico-commerciale e professionale, sulla pubblica sicurezza. Al di là di questi settori, per il resto la legislazione italiana avrebbe svolto *ab initio* – ben oltre gli originari intendimenti delle Alte Parti contraenti – un incisivo ruolo di fonte suppletiva, culminato, poi, con la ricezione del Codice civile del 1942.

¹ FEDERICO CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Bemporad, Firenze, 1932, p. 2.

Con il passare del tempo, questo compendio normativo eteroprodotto ha mostrato di non essere più in grado di cogliere le dinamiche evolutive cui anche lo Stato Vaticano non poteva non adeguarsi. In parte questa carenza è stata superata con leggi interne vaticane in materie attinenti ai servizi pubblici e di interesse sociale, il lavoro e le provvidenze correlate, le attività amministrative. Ma il passaggio determinante è stato compiuto con la decisione di aprire l'ordinamento vaticano ad un adattamento conformativo alle norme di diritto internazionale generale o a quelle derivate da Trattati sottoscritti dalla Santa Sede anche per conto dello Stato Vaticano.

Il percorso di adeguamento alla normativa internazionale e il progressivo disancoramento dalla legislazione italiana prende avvio con la Legge n. LXXI sulle fonti del diritto del 1 ottobre 2008 di Papa Benedetto XVI, che nell'art. 1 menziona, secondo un ordine gerarchico, come prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo della legislazione vaticana l'ordinamento canonico. A seguire la Legge fondamentale e le leggi o gli altri atti aventi natura normativa promulgati dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione cardinalizia da lui delegata o da altre autorità alle quali il Sommo Pontefice abbia conferito potere legislativo. Questo corpo normativo è integrato – ed è questa l'importante novità introdotta dalla Legge n. LXXI del 2008 – da un rinvio aperto alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati ed altri accordi sottoscritti dalla Santa Sede alle quali l'ordinamento giuridico vaticano si conforma, mediante autonomi interventi legislativi, sempre però nel rispetto delle norme dell'ordinamento canonico in quanto prima fonte. Infine – e qui c'è direi una postergazione evidente – alle leggi e agli altri atti normativi emanati dallo Stato italiano viene mantenuta la funzione suppletiva già attribuita loro nel 1929 nelle materie nelle quali, ovviamente, non provvedano le citate fonti principali. Tutto ciò purché siano recepite dalla competente autorità vaticana, e a condizione che esse non risultino contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico e alle norme dei Patti Lateranensi e successivi accordi.

Da questa nuova architettura del sistema delle fonti vaticane possono trarsi utili elementi per comprendere non solo i valori sottesi al diritto positivo, e dunque gli elementi assiologici che connotano l'essenza del sistema giuridico, ma anche per cogliere i mutamenti o le nuove esigenze che determinano il divenire dell'esperienza giuridica complessiva. In tal senso, risalente autorevole dottrina aveva rilevato, in sede di teoria generale del diritto, come lo studio delle fonti costituisca per tutti gli ordinamenti non solo la chiave per valutare i fatti o gli atti dai quali scaturiscono le norme giuridiche, ma ben più per comprendere, lo affermava Hans Kelsen, «anche tutte quelle idee che effettivamente influenzano gli organi che creano il diritto, ad esempio, norme

morali, principi politici, dottrine giuridiche, opinioni di giuristi, ecc.»². Su tali basi può ben affermarsi che con le modifiche introdotte con la Legge n. LXXI del 2008 sulle fonti del diritto emerge l'attenzione e la capacità dell'ordinamento vaticano di aprirsi, attraverso i rilevati percorsi di conformazione, al confronto con altre esperienze giuridiche e dunque di recepire principi, norme e prassi utili alla più efficace protezione di valori e beni condivisi. Questo nuovo approccio nel volgere di pochi anni dà vita ad una significativa immisione di norme di origine internazionale, soprattutto comunitaria, e con essa ad un significativo inserimento della Santa Sede e dello Stato Vaticano nelle dinamiche evolutive che connotano l'esperienza giuridica sovranazionale.

Il primo concreto esempio di adattamento conformativo ha un'origine settoriale e si ricollega alla Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano sottoscritta il 17 dicembre 2009 – nemmeno un anno dopo l'approvazione della Legge n. LXXI sulle fonti del diritto – per l'utilizzazione dell'Euro come moneta ufficiale. In quel contesto lo Stato Vaticano rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell'art. 3 del Trattato del Laterano si è impegnato, tra l'altro, ad adottare entro il termine del 31 dicembre 2010 tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione Europea in materia di banconote e di monete in Euro e di prevenzione del riciclaggio di denaro, di frode e di falsificazione dei mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante. Nella Convenzione viene altresì individuato un meccanismo di verifica sull'attuazione degli impegni sottoscritti, meccanismo demandato ad un apposito Comitato misto Unione Europea-Stato della Città del Vaticano incaricato di elaborare *standards* operativi e protocolli attuativi delle norme e degli atti giuridici introdotti a livello comunitario. Di particolare rilevanza, e non privo di conseguenze, almeno potenziali, il principio sancito nell'art. 10 della Convenzione, che attribuisce alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall'applicazione della Convenzione. Controversie che non sia stato possibile risolvere in seno ad un Comitato misto costituito da rappresentanti del Vaticano, della Repubblica italiana e dell'Unione Europea, e che ha il compito di esaminare l'applicazione della Convenzione. Questo processo di allineamento alle normative di origine comunitaria e le conseguenti innovazioni introdotte nel sistema normativo vaticano non è andato esente da critiche in dottrina. Si è rilevato da taluno che nei riflessi interni all'ordinamento ecclesiale ne sarebbe derivato un affievolimento del rapporto di alterità, sia organico che funziona-

² HANS KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Edizioni di Comunità, Milano, 1952, p. 134.

le, tra i due soggetti interessati, Santa Sede e Stato Vaticano, a detrimento di quella distinzione di ruoli e funzioni che attribuisce alla prima il ruolo fondamentale nella interlocuzione a livello internazionale e dell'Unione Europea. Nella stessa ottica, non si è mancato di rilevare, quale ulteriore effetto della progressiva conformazione al diritto internazionale la parziale destabilizzazione della gerarchia delle fonti dell'*ius civitatis vaticanae*, nel senso che il diritto canonico avrebbe perduto, almeno in parte, quel rango di prima fonte normativa e primo criterio interpretativo, cui avevo fatto cenno in precedenza, soppiantato, in qualche misura, dalla legislazione vaticana conformata, almeno per ciò che riguarda la materia finanziaria, a norme eteroprodotte di origine comunitaria. In alternativa a questa “scelta comunitaria” si è anche sostenuto in dottrina che la Santa Sede, e per essa lo Stato Vaticano, avrebbe potuto – ribadendo l’itinerario avviato sin dal 1929 descritto in premessa – operare un rinvio recettizio alla normativa italiana che già da tempo aveva adottato l’Euro come moneta europea, con tutta la legislazione complementare.

Quali che siano le opinioni a riguardo – tutte meritevoli di considerazione, ma non è questo il momento per farlo – riterrei che in una comparazione tra costi e benefici di questa recente tendenza nomopoietica molto opportunamente si sia deciso di procedere alla graduale integrazione nell’ordinamento comunitario ed al correlato disancoramento dello Stato Vaticano dalla legislazione italiana *in subiecta materia*. Non va dimenticato, inoltre, sempre a vantaggio della “scelta comunitaria”, che l’adesione a politiche legislative condivise a livello sovranazionale impegna gli ordinamenti contraenti – tra gli altri adempimenti – a sottoporsi a verifiche dell’efficacia ed efficienza delle azioni interne di contrasto alle pressioni della criminalità finanziaria, il che determina un innalzamento delle barriere protettive interne dello Stato. Nel concreto, ciò ha prodotto l’introduzione nell’ordinamento interno vaticano di significative riforme strutturali che hanno portato alla creazione di un sistema di controlli e verifiche esercitate da organismi comunitari e volti, all’esito di articolati incombenti istruttori, a convalidare la correttezza e l’appropriatezza delle azioni di contrasto e a formulare raccomandazioni per l’introduzione di necessari correttivi.

Alla luce di tali considerazioni, l’affievolimento della sovranità dell’ordinamento ecclesiale rilevato in sede dottrinale, seppur sussistente, non può non essere letto anche nell’ottica degli indubbi vantaggi derivanti da una solidale ed attiva presenza e ricezione da parte della Santa Sede e dello Stato Vaticano dei più aggiornati sistemi giuridici. Peraltro non va dimenticato, come ultima garanzia a tutela della sovranità, che la legislazione internazionale può essere introdotta nell’ordinamento vaticano sempre nel rispetto della gerarchia delle fonti e dunque nella compatibilità con l’ordinamento canonico che, come

abbiamo già più volte detto, è la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.

Al di là di ciò, l'adesione alla Convenzione Europea sull'Euro ha prodotto come ulteriore effetto una dinamica di più consolidata apertura dei confini virtuali dello Stato Vaticano che, come autorevolmente affermato da Nicola Picardi, da *enclave* d'Italia – tributaria in origine verso questa di buona parte della propria legislazione – si autoafferma come *enclave* d'Europa, assumendo un raggio d'azione e di assetti normativi, ma anche di solidale testimonianza, di matrice ed ampiezza comunitaria. La prima concreta e puntuale attuazione della Convenzione sull'Euro si è avuta con la Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010 – esattamente un anno dopo e quindi alla scadenza degli impegni assunti con l'adesione alla Convenzione sull'Euro – concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. È interessante rilevare che nei *consideranda* introduttivi della Legge si afferma che tali illecite attività minano alla base le fondamenta delle società civili, costituendo una minaccia per l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità dei sistemi finanziari; il che richiede che ogni Stato e giurisdizione debba introdurre nella legislazione interna del settore regole e presidi coerenti con i principi di *standards* concordati a livello internazionale e comunitario. Sulla base di tali premesse, la Legge n. CXXVII tra le principali innovazioni al Codice penale introduce, con ampio anticipo rispetto allo Stato Italiano, il reato di riciclaggio ed una serie di delitti contro la proprietà, la sicurezza dello Stato, per la tutela dei mercati e della concorrenza e per le attività economiche in genere. Di nuovo conio risultano poi le disposizioni per la tutela dell'ambiente, per la repressione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, così come le norme sulla produzione, la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche nelle forme associate per il relativo traffico. La parte più significativa ed innovativa di tale Legge riguarda il funzionamento dell'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), istituzione collegata alla Santa Sede, dotata di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità civile vaticana, modellata sulla falsariga di omologhi istituti di *intelligence* finanziaria europei. L'AIF svolge un ruolo centrale nella vigilanza, prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, esercitando le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e con ampi poteri interni allo Stato Vaticano.

Contestualmente a tale Legge, un *Motu Proprio* di Papa Benedetto XVI – anch'esso approvato il 30 dicembre 2010 – ribadisce che la Santa Sede, rilevato che «molto opportunamente la comunità internazionale si sta sempre più dotando di principi e strumenti giuridici che permettono di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, approvando questo impegno

dello Stato della Città del Vaticano, intende far proprie queste regole nell'utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione e dei compiti dello Stato stesso». Per rafforzare questa determinazione il *Motu Proprio* stabilisce due principi di significativa portata normativa. Anzitutto che le norme contenute nella citata Legge n. CXXVII abbiano vigenza anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli organi ed enti dipendenti dalla Santa Sede e operativi nell'ambito finanziario. In secondo luogo che la disciplina della materia finanziaria e relative ipotesi delittuose – per lo più modulate sulla legislazione internazionale – venga assoggettata alla competenza di una medesima autorità giurisdizionale, individuata nel Tribunale dello Stato della Città del Vaticano che, in ragione di ciò, da organo di giustizia statuale si trasforma in autorità giurisdizionale ultra-statuale con competenze anche nei confronti di enti strutturati dell'ordinamento canonico. È un processo del tutto inedito di fusione e penetrazione di competenze e di attività. È l'avvio di un percorso che, in un breve lasso di tempo, disegna in nuovi termini le relazioni tra enti dell'ordinamento canonico ed enti dell'ordinamento vaticano. Il processo di rimodulazione – ma soprattutto di parziale fusione degli ambiti canonico e statuale, in precedenza e da sempre autonomi, che si collega alla conformazione dell'ordinamento vaticano alla legislazione sopranazionale – conosce una significativa accelerazione già nei primi mesi del pontificato di Papa Francesco con le Leggi nn. VIII e IX dell'11 luglio 2013, recanti rispettivamente “*Norme complementari in materia penale*” – la Legge numero VIII – e *Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale*, la Legge n. IX. La prima – la Legge n. VIII – nella premessa richiama gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano al fine della repressione di determinate condotte criminose. Su tali basi introduce una serie di figure delittuose contro la persona, tra le quali la discriminazione razziale in tutte le sue declinazioni. Per quanto poi riguarda i diritti contro i minori vengono previsti e sanzionati la vendita, l'induzione o gestione della prostituzione minorile, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minori, la pedopornografia, la detenzione o scambio o trasmissione in varie forme di materiali ad essa riferibili, l'arruolamento di minori. Una parte significativa e di rilevante attualità della Legge n. VIII riguarda i delitti contro l'umanità, raggruppati sotto la matrice “genocidio”, nel quale rientrano anche le misure volte ad impedire le nascite in seno a gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi, e altri delitti, tra i quali la sterilizzazione forzata, lo stupro e altre forme di violenza sessuale di pari gravità, l'*apartheid* e altri atti inumani diretti a provocare gravi sofferenze.

A conclusione di questa sommaria rassegna merita un cenno la parte della Legge dedicata alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche de-

rivante da reato. Ampliando un principio già introdotto dalla Legge n. CLXI del 24 aprile 2012, la Legge n. VIII estende la responsabilità amministrativa a tutti i reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle persone giuridiche da soggetti che agiscono in loro nome con poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione o che di fatto provvedano alla gestione di tali enti.

Altrettanto interessante è la Legge n. IX – sempre del 11 luglio 2013 – recante *Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale*, al fine, ancora una volta, di adeguarne i contenuti a diverse Convenzioni internazionali sottoscritte nel tempo della Santa Sede anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano. Ma sui contenuti di tale Legge, per la parte riguardante le norme del rito penale, si soffermerà la relazione del Prof. Diddi. Per parte mia vorrei limitarmi ad un cenno sul profilo dei rapporti interordinamentali – più collegato al tema assegnatomi – e quindi passando in rassegna sintetica le modifiche introdotte in materia di estradizione, che non è ammessa quando si ritenga richiesta allo scopo di perseguire il reo per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o quando lo Stato richiedente pratichi la tortura o la pena di morte o quando la richiesta di estradizione contrasti con interessi fondamentali dello Stato. Tra i delitti contro la sicurezza dello Stato viene inserita una nuova figura di reato, riguardante la divulgazione di notizie o documenti con cui è sanzionata la condotta di chi si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione. Laddove poi le notizie o i documenti divulgati coinvolgano interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato è prevista un’aggravante, con pena edittale della reclusione da quattro a otto anni. Rinviamo alla ben più interessante relazione del Prof. Diddi per gli opportuni approfondimenti, vorrei fare solo un cenno, come espressione ancora una volta dell’impatto derivato dalla dinamica conformativa alle disposizioni di carattere internazionale generale, alle norme riguardanti la cooperazione e l’assistenza giudiziaria, nelle quali pure emerge un mutato atteggiamento anche sul piano delle procedure.

Il novellato art. 636 del Codice di procedura penale prevede, infatti, con principio di portata generale, la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi inchiesta o procedimento penale, assistenza che può attivarsi a tutto il campo investigativo. È altresì previsto che le autorità dello Stato possano trasmettere per via diplomatica, anche in assenza di precedente richiesta, informazioni in materia penale all’autorità competente dello Stato estero, ove ritengano che tali informazioni possano essere utili all’autorità destinataria per avviare o concludere indagini o procedimenti penali. Quanto alle modalità di esecuzione delle richieste di assistenza, l’art. 638, individua i casi in cui tale richiesta possa essere respinta: il pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede, ovvero

il pregiudizio di altre indagini in corso nello Stato. La cooperazione è altresì rifiutata se riguardi fatti che non siano previsti dalla legge vaticana come reato, un'applicazione questa del principio generale, ovviamente, della doppia incriminazione.

Un aspetto che va comunque registrato sul piano generale dei rapporti tra giurisdizioni è il superamento di un atteggiamento di chiusura, a tutto vantaggio della cooperazione internazionale giudiziaria, anche nella fase della esecuzione di misure cautelari, vale a dire per i provvedimenti di confisca e sequestro delle cose destinate a commettere il delitto o da esso prodotte, di documentazione bancaria, finanziaria o commerciale. Si tratta di una linea di tendenza che è stata ulteriormente rafforzata da leggi recentissime, a conferma della volontà di mantenere una linea di assoluto rigore in materia di reati finanziari.

L'impatto delle modifiche introdotte da queste Leggi (n. VIII e n. IX del 2013) assume ulteriore valenza innovativa proprio in riferimento all'attività giurisdizionale alla luce della Lettera Apostolica *“Ai nostri tempi”* dell'11 luglio 2013 di Papa Francesco. In essa, in esplicita attuazione delle Convenzioni internazionali sottoscritte per prevenire e contrastare la criminalità transnazionale che minaccia gravemente il bene comune, viene attribuita agli organi giudiziari dello Stato Vaticano una competenza generale in ordine ai reati commessi contro la sicurezza, contro gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede; ai reati indicati nelle Leggi n. VIII e n. IX del 2013, commessi da una serie di soggetti equiparati ai pubblici ufficiali ai fini della legge penale, soggetti tra i quali rientrano i dipendenti degli organi della Curia Romana, i Legati pontifici e il personale diplomatico di ruolo della Santa Sede, le persone titolari di funzioni di rappresentanza o dirigenza di enti con personalità giuridica canonica dipendenti della Santa Sede. Si realizza così, entro questo specifico ambito, una dinamica di corresponsabilizzazione tra autorità della Santa Sede e dello Stato, nella prospettiva di dar vita ad una rete di relazioni tra soggetti istituzionali che, a vario titolo e con differenti competenze – esecutive, legislative, giudiziarie – hanno il compito di elaborare strategie di controllo e di contrasto dell'illegalità nel campo finanziario.

L'allineamento alle normative dettate a livello internazionale – di cui abbiamo finora sinteticamente riassunto i contenuti – se per un verso ha dato origine all'accennata dinamica di ampliamento della legislazione vaticana e della giurisdizione dei Tribunali statuali nei confronti di enti e soggetti canonici, per altro verso ha determinato significative riforme strutturali nel settore dell'economia e della finanza, dando vita altresì ad un sistema di controlli e verifiche esercitate da organismi comunitari e volti alla convalida dell'efficacia e correttezza delle azioni di contrasto alla criminalità finanziaria esperite

a livello interno e a formulare raccomandazioni nel caso dell’eventualità di introduzione di necessari presidi.

Ne è derivato l’assoggettamento degli organi vaticani ad una metodologia di valutazione performativa secondo *standards* e criteri elaborati ed applicati dalla comunità internazionale e nel concreto effettuati da *Moneyval* (Comitato di esperti del Consiglio d’Europa) sulle misure adottate dagli Stati membri per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e sull’efficacia degli interventi degli organi interni di controllo (uffici di informazione finanziaria, organi di polizia e organi giudiziari).

L’opera di riforma che abbiamo sin qui tratteggiato ha avuto ulteriori sviluppi nel settore dell’economia e della finanza nel quale più stringente è l’esigenza di adottare una comune politica di contrasto a livello sovranazionale, che presuppone evidentemente azioni concertate e normative uniformi. In questo senso vanno ricordate la Legge n. CCLVII del settembre 2018, recante norme in materia di abusi di mercato, e il Decreto n. CCLXXVII del Presidente del Governatorato – entrato in vigore nel dicembre 2018 – recante disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che ha misure cautelari di assoluta novità per l’ordinamento vaticano.

Al di là dei contenuti di queste leggi – che poi nella sostanza riprendono formule ampiamente diffuse in altri ordinamenti – quello che interessa qui rilevare sul piano generale è che l’insieme delle disposizioni passate in rassegna non mirano – e questo tengo veramente a sottolinearlo – alla tutela interna dello Stato, non esistendo in Vaticano un mercato finanziario aperto, ed essendo l’economia pubblica e monopolistica, non vi operano investitori, almeno palesi, o entità finanziarie che persegano fini di lucro; non vi è un libero mercato aperto ad investimenti; mancano significativi esercizi commerciali privati o spazi utili per ipotetici operatori dediti ad attività di ripulitura di denaro. Dunque, le norme attinte alla comunità internazionale si proiettano in una dimensione che va al di là della semplice repressione, magari estemporanea, ma in una dimensione di attiva e solidale collaborazione, indirizzata a tutelare l’integrità dei mercati finanziari presenti negli altri Stati e ad accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati, proprio per evitare quelle ricadute negative a livello globale che derivano da queste pessime pratiche in materia finanziaria.

In tal senso merita di essere segnalato l’espresso riferimento alla cooperazione giudiziaria internazionale contenuto nella normativa economica di nuovo concio. Proprio in ambito economico la dimensione transnazionale che sempre più spesso assumono i fenomeni criminosi suggerisce una diffusa collaborazione ed interazione, già a partire dalla fase investigativa, tra gli organismi che nei diversi Stati sono deputati all’accertamento ed alla repressione dei reati.

La rassegna sin qui condotta, seppur estremamente sintetica, sulle principali modifiche introdotte nell'arco del pontificato di Papa Francesco in particolare ha consentito di cogliere il grande impegno profuso nell'adeguamento conformativo alle norme internazionale dei Trattati e Accordi sottoscritti dalla Santa Sede anche in nome e per conto dello Stato Vaticano. Si è infatti trattato di un decennio di profonde, del tutto inedite, trasformazioni che appaiono irreversibili.

Ma il cammino non è ancora compiuto.

A distanza di oltre dieci anni dalla Legge del 2008, al cospetto delle esigenze di una sempre più incisiva azione di contrasto alle varie forme di criminalità, si renderà necessario compiere ulteriori passi per riforme sia sul piano sostanziale che processuale. La via è comunque tracciata e non potrà che restare nel solco della cooperazione internazionale in un atteggiamento che se può apparire per certi versi anche ancillare rispetto alle determinazioni assunte in ambito sovranazionale e comunitario, per altro verso offre alla Santa Sede e allo Stato Vaticano concrete opportunità di presenza, di azione e soprattutto di testimonianza nel dialogo con le altre realtà temporali per la tutela di valori primari dei singoli individui e della collettività.